

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1984, n. 69

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti.

Vigente al: 15-5-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 675;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, n. 336, n. 337 e n. 338;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 569;

Visto l'accordo raggiunto in data 15 dicembre 1983 fra la delegazione governativa e i sindacati di polizia S.I.U.L.P. e S.A.P., ai sensi dell'art. 95, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Area di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti.

Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale decorrente dal 1 gennaio 1982. Gli effetti economici, con inizio dal 1 gennaio 1983, si protraggono fino al 30 giugno 1985.

Art. 2.

Stipendi

A decorrere dal 1 gennaio 1983, al personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:

quarto livello	L. 4.400.000
quinto livello	L. 4.800.000
sesto livello.	L. 5.500.000
sesto-bis livello.	L. 5.950.000
settimo livello.	L. 6.400.000
ottavo livello	L. 7.700.000
ottavo-bis livello	L. 8.470.000

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente primo comma e' effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli scatti biennali in godimento al 1 gennaio 1983.

Art. 3.

Benefici convenzionali

Al personale di cui al primo comma del precedente art. 2 promosso o nominato a qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a qualifica che comporti il passaggio a livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe.

Gli scatti attribuiti ai sensi del precedente comma non comportano comunque aumenti di anzianita' nel livello, ai fini della ulteriore progressione economica.

Al personale in servizio al 1 gennaio 1983, appartenente al settimo ed ottavo livello retributivo, e' attribuito, dalla predetta data, uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento; l'ammontare del predetto scatto e' temporizzato, secondo il criterio stabilito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Art. 4.

Decorrenza dei benefici economici

L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1 gennaio 1983, in applicazione degli articoli precedenti, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sara' corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:

dal 1 gennaio 1983	35 per cento
dal 1 gennaio 1984	75 per cento
dal 1 gennaio 1985.	100 per cento

I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1 gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo, anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non viene attribuito nella misura intera.

Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 e' attribuito lo stipendio iniziale relativo al livello retributivo di nomina previsto dalla precedente normativa, maggiorato delle percentuali indicate nel primo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dall'art. 2 del presente decreto e quello di cui alla precedente normativa.

Qualora il miglioramento economico derivante dalla attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, previsto dal presente decreto, e quello iniziale fissato per il medesimo livello dalla normativa precedente, il nuovo stipendio e' maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo e' temporizzato secondo il criterio di cui all'art. 2

del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini della ulteriore progressione economica.

Art. 5.

Indennita' pensionabile

A decorrere dal 1 gennaio 1984, al personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia compete una indennita' mensile pensionabile nelle sottoindicate misure lorde:

agente.	265.000
agente scelto	300.000
assistente.	340.000
assistente capo	390.000
vice sovrintendente	390.000
sovrintendente.	410.000
sovrintendente principale	430.000
sovrintendente capo	450.000
vice ispettore.	450.000
ispettore	470.000
ispettore principale.	490.000
ispettore capo.	510.000
vice commissario.	510.000
commissario	530.000
commissario capo.	540.000
vice questore aggiunto	550.000

A decorrere dalla stessa data all'agente ausiliario compete una indennita' mensile di L. 140.000.

Per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1983 al personale di cui al primo comma del presente articolo compete la seguente indennita' mensile lorda, per tredici mensilita', nelle misure sottoindicate:

agente	54.000
agente scelto.	54.000
assistente	62.000
assistente capo.	69.000
vice sovrintendente.	73.000
sovrintendente	73.000
sovrintendente principale.	81.000
sovrintendente capo.	81.000
vice ispettore	92.000
ispettore.	92.000
ispettore principale	92.000
ispettore capo	92.000
vice commissario.	100.000
commissario	100.000
commissario capo.	115.000
vice questore aggiunto.	115.000

Con effetto dal 1 gennaio 1984 l'indennita' di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' l'assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono soppressi. E' fatto salvo il supplemento giornaliero dell'indennita' mensile di istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135.

Art. 6.

Lavoro straordinario

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria del compenso relativo al lavoro straordinario e' determinata, per ciascun livello retributivo, sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale lordo di livello vigente al 31 dicembre 1982, con esclusione dell'assegno personale di funzione, e della relativa tredicesima mensilita', entrambi ragguagliati a mese, e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla stessa data, comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilita'. La predetta misura oraria e' maggiorata del quindici per cento per il lavoro straordinario diurno e del trenta per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purché si tratti di lavoro non compensativo.

In relazione all'incremento della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, sara' ridotto per il 1984 rispetto all'anno precedente il numero massimo di maggiori prestazioni complessivamente da autorizzarsi.

La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie, dovra' essere in ogni caso contenuta per l'anno 1984 nei limiti dell'importo iscritto nell'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1983.

Art. 7.

Orario di lavoro

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'orario di servizio, di cui all'art. 63 della legge 1 aprile 1981 n. 121, e' fissato in trentanove ore settimanali e, a decorrere dal 1 ottobre 1984, in trentotto ore settimanali.

A decorrere dalle date indicate dal comma precedente, i turni di lavoro giornalieri sono formati sulla base rispettivamente, di quarantuno e quaranta ore settimanali. La differenza tra l'orario indicato al primo comma e quello indicato nel presente comma e' retribuita come prestazione di lavoro straordinario.

Art. 8.

Congedo ordinario

A parziale modifica dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, il congedo ordinario per il personale con oltre quindici anni di servizio e' elevato a 35 giorni.

Art. 9.

Personale dei ruoli tecnici e professionali

Al personale appartenente ai ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, esclusi i dirigenti, compete, con le stesse modalita' previste dagli articoli 2 e 3, ultimo comma, e 4 del presente decreto, lo stipendio spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata ai predetti decreti.

Al personale di cui al comma precedente competono altresì le indennita' di cui all'art. 5 del presente decreto in misura pari al 60 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, di qualifica corrispondente.

Art. 10.

Effetti dei nuovi stipendi

I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente art. 4, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

Art. 11.

Effetti dell'indennita' pensionabile

L'indennita' pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilita' ed e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, nonche' agli effetti dell'assegno alimentare.

Art. 12.

Onere finanziario

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 20 marzo 1984, n. 34.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 marzo 1984

PERTINI

CRAXI - SCALFARO - GORIA -
LONGO - GASPARI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi 11 aprile 1984

Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 36